



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Basilicata*



I inaugurazione Anno Giudiziario 2026

Via Rosica, 89, 91
85100 Potenza

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2026

Relazione della Presidente

Stefania Santoleri



Potenza, 24 febbraio 2026

Indice

1. Saluti e ringraziamenti.	6
2. La situazione del TAR per la Basilicata	6
3. L'attività giurisdizionale nel 2025	8
4. Considerazioni conclusive	13
5. Organigramma e Dati statistici	14
6. Rassegna di Giurisprudenza	43

1. Saluti e ringraziamenti

Buongiorno a tutti,

un caloroso benvenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 del TAR per la Basilicata: ringrazio sentitamente tutte le Autorità giudiziarie, amministrative delle Istituzioni locali, delle Forze dell'Ordine e Religiose, delle Avvocature pubbliche e del libero Foro, in particolare, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, il Consigliere, Antonella Manzione, il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, nonché gli organi di informazione e tutti i gentili Ospiti che con la loro gradita presenza hanno voluto partecipare a questa solenne cerimonia che costituisce un'utile occasione di informazione sul lavoro svolto nell'anno appena trascorso e un momento di riflessione e confronto costruttivo e propositivo tra gli operatori del settore.

2. La situazione del TAR per la Basilicata

Ogni cerimonia di inaugurazione di un anno giudiziario comporta l'esposizione di statistiche: ritengo opportuno iniziare questa relazione con una breve esposizione sullo stato del T.A.R. per la Basilicata, nell'anno 2025.

Devo premettere che mi sono insediata, in qualità di Presidente, l'8 luglio dello scorso anno. Ho trovato una città, Potenza, tranquilla e molto accogliente che mi ha fatto sentire subito a casa.

Il prestigioso stabile che ospita la sede del TAR Basilicata risale al Secolo XIV; da antico convento dei Certosini, a seguito della soppressione degli istituti religiosi (post Rivoluzione Francese), è stato incorporato al Regio Demanio ed assegnato al Genio Militare.

È stato utilizzato per oltre un secolo come caserma ed infine assegnato al Consiglio di Stato come Sede per il nostro Tribunale.

Al mio arrivo il personale del TAR si è dimostrato assai collaborativo e sempre gentile e disponibile; ho presto capito che queste caratteristiche sono proprie della gente lucana.

Per quanto concerne il TAR, è doveroso sottolineare che durante il suo mandato e nel corso dell'anno 2025 il mio predecessore il Presidente Fabio Donadono ha fatto sì che il T.A.R. per la Basilicata raggiungesse i più alti *standard* di eccellenza; non posso,

dunque, esimermi dal complimentarmi con il precedente Presidente e con tutto il Collegio per avermi consegnato un Tribunale veramente efficiente.

Il ringraziamento va anche al dott. Luigi Casamassima che, nella sua qualità di Segretario Generale, ha svolto un eccellente lavoro negli anni in cui ha prestato servizio presso questo TAR.

Lo scorso anno il dott. Casamassima ha lasciato l'incarico avendo assunto altre funzioni presso il Consiglio di Stato; nondimeno il ricordo della sua azione incisiva e concreta è ancora vivo in questo ufficio; e gli effetti delle sue capacità organizzative costituiscono un patrimonio da custodire.

Il nuovo Segretario Generale, dott.ssa Alda Del Manso, ha intrapreso il suo incarico dirigenziale svolgendolo con grande serietà, disponibilità e competenza professionale e con encomiabile spirito di collaborazione e di abnegazione, viste le difficoltà che ha incontrato, avendo mantenuto fino al 31 dicembre 2025, anche l'incarico di Segretario Generale *ad interim* presso il Tar per il Friuli Venezia Giulia.

Con grande soddisfazione posso affermare che, nonostante i cambiamenti, gli uffici hanno continuato a funzionare in maniera efficiente ed efficace assicurando lo stesso precedente livello di *performance*.

Lo stesso discorso vale per l'Ufficio del Processo che avendo inglobato, da anni, l'Ufficio Ricorsi si fa carico di svolgere cumulativamente, ed egregiamente, tutte le attività preliminari, di analisi e di controllo, in modo da consentire ai magistrati interventi processuali tempestivi ed acceleratori e che offre agli avvocati ed agli utenti un servizio di comunicazione ed informativo oltremodo efficiente.

Mi sembra doveroso evidenziare, tuttavia, che tali importanti risultati non devono condurre ad una sottovalutazione delle problematiche legate alla carenza di organico strutturale che riguarda il TAR per la Basilicata, come gli altri TAR in Italia.

È opportuno rilevare che questo TAR da molto tempo presenta carenze nel proprio organico sia relativamente al personale di Magistratura, sia per quanto riguarda il personale amministrativo.

Nella tabella illustrativa allegata alla relazione si evidenzia che questo Tribunale, a fronte di una dotazione organica di cinque magistrati (esclusa la Presidente), dispone attualmente di soli tre Consiglieri; tale situazione è destinata ad aggravarsi con il transito del Cons. Benedetto Nappi al Consiglio di Stato; a seguito del suo trasferimento, il TAR disporrà di soli tre Magistrati, compresa la Presidente, situazione che presenta evidenti criticità in caso di impedimento di uno dei componenti del Collegio per assicurare il corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, a fronte di una dotazione organica di 10 unità di personale, esclusa la Dirigente, risultano in servizio solo sette dipendenti.

Nell'anno in corso andrà in quiescenza la dott.ssa Teresa Ferrara, dotata di grande esperienza e professionalità, che gestisce l'Ufficio del processo; vi è assoluta necessità della sua sostituzione tenuto conto che la ristrettezza dell'organico del Tribunale non consente di sopperire alla sua assenza, facendo ricorso al personale in servizio.

3. L'attività giurisdizionale nel 2025

Passiamo adesso all'argomento centrale di questa relazione, vale a dire l'attività giurisdizionale svolta dal TAR nel 2025.

Segnalo che i ricorsi depositati nel corso del predetto anno hanno subito una flessione dovuta, presumibilmente, al repentino calo dei ricorsi relativi alla legge n. 89/2001 (c.d. "Legge Pinto") per effetto dell'introduzione del comma 12-bis, introdotto dalla legge di bilancio n. 207 del 2024, all'art. 5 sexies della stessa legge.

In totale, infatti, sono stati depositati 495 ricorsi, a fronte dei 567 ricorsi presentati nell'anno 2024, con una differenza di 72 ricorsi.

Sono stati definiti nel corso dello stesso anno di deposito, cioè entro la fine del 2025, il 52,41% dei ricorsi depositati, dato sostanzialmente invariato rispetto a quello registrato nel 2024. A fronte di 495 ricorsi depositati durante l'anno 2025, 265 sono stati definiti nello stesso anno. In totale, tenendo conto anche dei ricorsi presentati negli anni precedenti, sono stati definiti 521 ricorsi (Tab. 10).

Alla data del 31 dicembre 2025, risultavano pendenti 292 ricorsi: questo numero è formato per la stragrande maggioranza da ricorsi presentati nello stesso anno 2025.

Dalla tabella allegata a questa relazione (Tab. 6), con riferimento all'anno 2024, risultano pendenti soltanto 25 ricorsi; residuano, inoltre, esclusivamente 5 ricorsi relativi all'anno 2023; quanto ai 2 ricorsi pregressi indicati nella tabella, l'uno risalente al 2016 e l'altro all'anno 2022, si tratta di pendenze solo "statistiche", in quanto il primo procedimento risulta già definito da tempo e lo stato di pendenza nel sistema informatico è derivato dalla sola richiesta di sostituzione del Commissario ad acta; quanto a quello risalente all'anno 2022, vi era già stata una sentenza non definitiva, seguita da una complessa attività istruttoria; tale processo è stato, infine, definito all'inizio dell'anno 2026.

Si può dunque concludere, dati alla mano, che in questo Tribunale non vi è arretrato e ciò consente di ridurre i tempi del giudizio: il *disposition time* (cioè il parametro che

esprime la durata media dei processi) si è attestato nell'anno 2025 a 204 giorni, cioè a meno di sette mesi, sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente (*Tab. 12*).

Il valore sopra indicato è quello medio: se si prendono in considerazione i tempi relativi ai riti accelerati, i tempi di durata sono di gran lunga più bassi: per quanto riguarda gli appalti, la durata media del processo è pari a 88 giorni dalla data di deposito del ricorso, fino alla data di pubblicazione della sentenza (*Tab. 4*); per quanto concerne i riti speciali, i tempi di durata del processo per i riti del silenzio e dell'ottemperanza si collocano intorno ai 90 giorni, quelli relativi ai giudizi di accesso sono ancora più brevi (*Tab. 5*).

Questi dati sono difficilmente migliorabili, atteso che la durata del processo non dipende solo dalla sollecitudine dell'Ufficio, ma anche dall'iniziativa e dall'impulso delle parti; nel giudizio devono essere garantiti, infatti, i diritti di difesa e di contraddittorio, devono essere soddisfatte le esigenze istruttorie che possono rallentare l'iter del processo; possono verificarsi, talvolta, evenienze che comportano l'allungamento del giudizio (ad es. rimessione alla Corte Costituzionale, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, sospensione o interruzione del processo).

Dai dati esposti emerge, dunque, che questo Tribunale è in grado di garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 2, comma 2, cod. proc. amm.

Tornando ai dati, occorre precisare che, nel complesso, nel 2025 questo Tribunale ha adottato un totale di 788 provvedimenti (numero che include sentenze, sentenze in forma semplificata, ordinanze sia cautelari che collegiali e decreti sia cautelari che presidenziali); sono state pubblicate 432 sentenze definitive e 46 sentenze in forma semplificata (*Tab. 2*).

È risultata sostanzialmente invariata la percentuale di ricorsi muniti di istanza cautelare rispetto all'anno precedente, mentre è aumentata la richiesta di misure cautelari urgenti (*Tab. 7*).

Si registra un trend costante negli ultimi anni, caratterizzato di un limitato ricorso alla richiesta di misure cautelari, tenuto conto della sollecita definizione delle cause in sede di merito.

Il ricorso allo strumento della richiesta di prelievo consente agli avvocati di poter evitare di far ricorso alla prassi dell'uso strumentale della richiesta cautelare per ottenere la sollecita fissazione dell'udienza di merito, modalità che appesantisce inutilmente i ruoli della camera di consiglio: le istanze di prelievo, motivate sulle ragioni di urgenza per la definizione della controversia, vengono, infatti, puntualmente esaminate ed accolte, ove ne ricorrano i presupposti.

Grazie alla laboriosità dei Colleghi relatori, che ringrazio, risultano di norma assai solleciti anche i tempi di deposito delle decisioni: la rapidità nella fissazione delle udienze di merito e nel deposito delle decisioni garantiscono il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Per meglio perseguire questo fine, sarebbe opportuno che i difensori rispettassero i limiti dimensionali degli scritti difensivi, in quanto la sinteticità degli atti processuali, unitamente alla chiarezza espositiva, assicurano il buon funzionamento dell'attività giurisdizionale; il ricorso a ripetizioni di tesi già esposte, l'eccessivo inserimento di citazioni di precedenti giurisprudenziali, specie se relative a principi consolidati, finisce con l'appesantire inutilmente lo studio della causa; l'eccessiva lunghezza degli atti rende, infatti, più gravosa l'attività difensiva delle controparti e rallenta i tempi di deposito della sentenza.

Altrettanto importante, ai fini del rispetto della leale collaborazione tra gli avvocati e i giudici, è il deposito in modo ordinato dei documenti, con apposita numerazione ed indicazione dello specifico contenuto per ciascuno di essi.

Purtroppo talvolta capita che i documenti depositati siano classificati solo con il numero e non anche con l'oggetto, e addirittura, che non vengano neppure correttamente richiamati negli scritti difensivi.

Ciò comporta, specie in caso di deposito documentale particolarmente ponderoso, uno sforzo aggiuntivo per il Collegio che potrebbe essere agevolmente evitato con la dovuta accortezza.

Tornando ai dati, ritengo utile fornire alcune ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda le controversie in materia di appalti, occorre rilevare il loro incremento nel 2025: si è passati, infatti, da 34 a 58 ricorsi (*Tab. 8*); trattandosi di controversie che presentano, generalmente, un maggior grado di complessità, l'incremento di tale tipologia di ricorsi ha comportato un notevole aggravio sul carico di lavoro del Collegio.

Il contenzioso afferente alla materia degli appalti pubblici, invero, nella nostra regione risulta particolarmente rilevante e significativo se si riflette su un dato degno di nota: la percentuale di ricorsi nella macro materia "appalti" proposti dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, nell'anno 2025, è pari all'11,1% del totale dei ricorsi introitati nel periodo (*tab. pag. 85 della Relazione sull'Attività della Giustizia Amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato*). Si tratta, a ben vedere, della percentuale relativa più elevata sul piano nazionale, in un ambito, peraltro, indubbiamente complesso e per certi versi controverso, caratterizzato da una stratificazione normativa, di matrice euro unitaria, che pone problemi di

coordinamento delle fonti normative e che impone al giudice amministrativo un difficile bilanciamento tra interessi pubblici e privati.

Quanto alla tempistica per la definizione di tali giudizi, la frequente presentazione di motivi aggiunti o di ricorsi incidentali, la necessità di ricorrere alla verifica o ad altri adempimenti istruttori, o semplicemente la complessità della controversia, hanno, spesso, impedito al Collegio di definire tali contenziosi facendo ricorso alle sentenze in forma semplificata.

Nondimeno, nonostante il notevole l'incremento del numero di tali contenziosi, come già rilevato, la durata media della loro pendenza, calcolata dalla data di deposito del ricorso a quella di pubblicazione della sentenza, si attesta su 88 giorni (*Tab. 4*).

In materia di accesso, sono stati presentati 22 ricorsi mentre nell'anno 2024 ne erano stati proposti 24: si tratta, evidentemente, di una minima diminuzione.

I tempi di definizione di tali giudizi sono assai rapidi, trattandosi di soli 81 giorni, come si evince nella tabella allegata (*Tab. 5*).

Si continuano a registrare numerosi ricorsi in materia di silenzio: nell'anno 2025 vi è stato un incremento di tale contenzioso, dovuto soprattutto alla materia ambientale.

In tema di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è passati da 11 ricorsi presentati nel 2024, ad un solo ricorso, depositato nell'anno 2025.

Per concludere, occorre fare cenno ai giudizi di ottemperanza: anche il TAR per la Basilicata ha registrato nell'anno 2025 molti giudizi in tema di c.d. "carta docente": si tratta di ricorsi seriali che hanno interessato tutti i TAR italiani e che sono stati definiti tempestivamente, come evidenziato nella tabella allegata.

Come già anticipato, i ricorsi relativi alla legge n. 89 del 2001, sulla equa riparazione per il mancato rispetto del "termine ragionevole" di durata del processo (c.d. Legge Pinto) si sono ridotti al numero di 5 per effetto del comma 12-bis, introdotto dalla legge di bilancio n. 207 del 2024 all'art. 5 sexies della stessa legge n. 89/2001.

Questa tipologia di contenzioso, che occupava negli anni passati valori tra il 10% ed il 15% dell'intero contenzioso di questo Tar, riguarda ormai solo l'1,01% del totale dei ricorsi proposti nell'anno 2025 (*Tab. 9*).

Anche il contenzioso relativo all'espropriazione, che in passato aveva dato origine ad un notevole carico di lavoro, ormai, costituisce una minima parte delle controversie trattate da questo Tribunale: nell'anno 2025 sono stati presentati solo 6 ricorsi attinenti a tale materia.

Maggiore importanza, dal punto di vista numerico, assumono i contenziosi in materia edilizia, in tema di autorizzazioni e concessioni amministrative, in materia di concorsi

pubblici; di notevole entità risultano i contenziosi afferenti ai comuni e la Regione Basilicata, il Ministero della Istruzione e del Merito per effetto delle controversie relative alla già richiamata "carta docente" e quelli afferenti al silenzio della Pubblica Amministrazione che, nell'anno 2025, ha subito un incremento rispetto all'anno precedente raggiungendo la misura di 46 ricorsi.

Infine, per quanto concerne le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si registra la presentazione di soltanto 5 istanze, tutte rigettate (*Tab. 14*).

Dopo questa digressione sui numeri, è opportuno rilevare che i meri dati statistici non possono ritenersi sufficienti per dimostrare la reale efficienza di un servizio, quale quello dell'amministrazione della giustizia, che opera in un contesto caratterizzato dalla complessità, stratificazione e mutevolezza delle coordinate normative e dalla delicatezza, molteplicità e rilevanza dei diversi interessi coinvolti.

L'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione per la cura di pubblici interessi incide, infatti, nella sfera giuridica dei destinatari, toccando interessi e diritti individuali e collettivi, talvolta anche di rango costituzionale, oltre che interessi economici, talvolta, anche di notevole entità.

Il contenzioso regionale riguarda una pluralità di materie dotate spesso di un particolare tecnicismo che richiede un costante aggiornamento, ed un notevole sforzo da parte del giudice nella risoluzione delle controversie, che talvolta presentano delle connotazioni peculiari per le quali non si rinvengono neppure precedenti giurisprudenziali.

L'attività giurisdizionale del giudice amministrativo richiede, dunque, una elevata professionalità, tenuto anche conto dell'ampiezza delle materie oggetto di contenzioso oltre che della sovrapposizione di norme nazionali, regionali e talvolta anche sovranazionali, con conseguenti problemi di coordinamento di disposizioni normative di diverso rango.

È interessante, quindi, verificare anche il tasso di appello delle sentenze e delle ordinanze di questo Tribunale e la loro percentuale di riforma da parte del giudice di secondo grado.

Solo il 17% delle sentenze ed il 19% delle ordinanze di questo Tribunale amministrativo regionale sono state appellate: ciò comporta che la stragrande maggioranza delle decisioni passano in giudicato (*Tab. 2*).

Tra quelle impugnate, sono state riformate il 13% delle sentenze ed il 3,3% delle ordinanze cautelari (*Tab. 13*).

Tali dati indicano che nonostante la rapidità, le decisioni di questo Tribunale possono ritenersi nella stragrande maggioranza corrette ed in linea con la giurisprudenza del

giudice di appello, circostanza che assume un particolare rilievo ai fini della prevedibilità delle decisioni, e quindi, della certezza del diritto.

4. *Considerazioni conclusive*


Tutto quanto premesso, mi sia consentito, vista la novità della mia presenza in questa Regione, in questa accogliente città ed in questo virtuoso T.A.R. che ho l'onore di presiedere, di esprimere alcune brevi considerazioni in merito alle intenzioni, ai criteri ed i valori ai quali intendo ispirare la mia azione direttiva, muovendo dalla ferma convinzione nella necessità e nella grande utilità della funzione che ho il privilegio di esercitare.

Proprio all'insegna di questo proposito, continuerò a approfondire un impegno sempre più consapevole volto alla razionalizzazione del sistema, alla progressiva semplificazione, alla fattiva collaborazione con il foro, al fine di poter approdare all'essenza delle questioni e poter fornire ai cittadini soluzioni tempestive, soddisfacenti ed efficaci.

Questo Tribunale continuerà a lavorare con impegno e fiducia, nell'intesa di riuscire a far sì che le nostre pronunce possano aiutare l'amministrazione ad operare bene e la società, nel suo complesso, a trovare nuova e maggiore armonia, all'insegna di un rinnovato equilibrio di coesione sociale.

ORGANIGRAMMA E DATI STATISTICI

ORGANIGRAMMA PERSONALE T.A.R. BASILICATA
PERSONALE DI MAGISTRATURA E PERSONALE AMMINISTRATIVO



TAB. 1**ANNO 2025****RICORSI DEPOSITATI SUDDIVISI PER CLASSIFICAZIONE****IN COMPARAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE**

	ANNO 2025	ANNO 2024	DIFFERENZA
Accesso ai documenti	22	24	-2
Agricoltura	2	7	-5
Ambiente	31	55	-24
Appalti misti	0	1	-1
Appalti pubblici di forniture	15	10	5
Appalti pubblici di lavori	14	6	8
Appalti pubblici di servizi	28	14	14
Appalti sanità	1	4	-3
Armi	13	13	0
Autorità amm.ve indipendenti e equiparate	0	1	-1
Autorizzazioni e concessioni amministrative	24	25	-1
Avvocati libero foro	3	12	-9
Azienda sanitaria locale	4	7	-3
Beni paesaggistici	1	2	-1
Caccia	0	5	-5
Carabinieri	5	13	-8
Cimiteri	1	0	1
Comuni	37	36	1
Concorsi	21	17	4
Consorzi e cooperative	4	9	-5
Demanio e patrimonio	12	19	-7
Edilizia	21	18	3
Elezioni	3	6	-3
Energia elettrica	3	3	0

Espropriazioni	6	7	-1
Farmacia	1	1	0
Ferrovie	0	1	-1
Guardia di finanza	2	2	0
Industria	0	3	-3
Informativa antimafia	5	8	-3
Insegnanti	0	1	-1
Istruzione pubblica	50	17	33
Legge Pinto	5	62	-57
Militari	9	3	6
Monopoli e dazi	3	0	3
Ordinamento giudiziario	2	0	2
Patente di guida	0	1	-1
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR	1	11	-10
Polizia di Stato	5	3	2
Polizia Penitenziaria	3	2	1
Previdenza e assistenza	0	1	-1
Professioni e mestieri	0	1	-1
Province	1	3	-2
Pubblico impiego	7	3	4
Regioni	47	63	-16
Revisione prezzi	7	5	2
Rifiuti	7	5	2
Sanità pubblica	11	4	7
Servizi pubblici	4	3	1
Sicurezza pubblica	5	2	3
Silenzio della Pubblica Amministrazione	46	38	8
Stranieri	2	12	-10
Università	0	1	-1
Urbanistica	1	2	-1
TOTALI	495	572	-77

DOTAZIONI ORGANICHE

PERSONALE DI MAGISTRATURA D.P.C.M. del 15.12.2021			
	DOTAZIONE ORGANICA (escluso Presidente)	IN SERVIZIO AL 1/1/2026	DIFFERENZA
Magistrati	5	3	- 2

PERSONALE AMMINISTRATIVO D.P.C.S. n. 370 dell'8.11.2023			
	DOTAZIONE ORGANICA (escluso Dirigente)	IN SERVIZIO AL 1/1/2026	DIFFERENZA
Funzionari amministrativi	3	3	-
Assistente amministrativo	5	3	-2
Assistente Informatico	1	1	-
Operatore	1	-	-1
TOTALI	10	7	-3

TAB. 2**ANNO 2025****PROVVEDIMENTI PUBBLICATI /DATI APPELLO**

PROVVEDIMENTI	DEFINISCONO	NON DEFINISCONO	TOTALI	Di cui appellati
Sentenza	432	2	434	75 (17%)
Sentenza breve	46	0	46	12 (26%)
Ordinanza presidenziale	0	6	6	
Decreto decisorio	25	0	25	
Ordinanza cautelare	0	95	95	18 (19%)
Decreto cautelare	0	41	41	
Ordinanza collegiale	13	103	116	
Decreto presidenziale	3	15	18	
Decreto collegiale	2	1	3	
Gratuito patrocinio	0	4	4	
TOTALE PROVVEDIMENTI	521	267	788	

TAB. 3**ANNO 2025****PROVVEDIMENTI PUBBLICATI PER ESITO**

ESITI	SENTENZE E SENTENZE BREVI	ORDINANZE CAUTELARI
ACCOGLIE	38,5 %	31,6 %
RESPINGE	21,8 %	62,1 %
DECISIONI IN RITO (*)	35,9 %	2,1 %
ALTRI ESITI (**)	3,8 %	4,2 %

(*) Dichiarà inammissibile, Dichiarà irricevibile, Dichiarà improcedibile, Prende atto rinunzia, Cessata materia del contendere


(**) Per le sentenze: Dichiarà difetto di giurisdizione, Dichiarà estinto, Dichiarà perenzione

Per le ordinanze: Non luogo a provvedere, Nomina verificatore, Dispone integrazione del contraddittorio.

TAB. 4

ANNO 2025


DURATA MEDIA RICORSI IN MATERIA DI APPALTO



TAB. 5


ANNO 2025

**DURATA MEDIA RICORSI IN MATERIA DI ACCESSO – SILENZIO – OTTEMPERANZA
(unità di misura in giorni)**




TAB. 6

**RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2025
SUDDIVISI PER ANNO DI DEPOSITO**




TAB. 7

RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2015 – 2025
RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI




TAB. 8

**ANDAMENTO RICORSI CON RITO ABBREVIATO
(APPALTI-ESPROPRI-FINANZIAMENTO PNRR art. 12bis L.108/22)
DEPOSITATI NEGLI ANNI 2000-2025**




TAB. 9**ANNI 2010-2025****INCIDENZA DEI RICORSI PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO SU DECRETI CORTE D'APPELLO EX L. 89/91****(CD. LEGGE PINTO)****SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI**

ANNO	TOTALE Ricorsi presentati	Ricorsi presentati Legge Pinto	TOTALE ricorsi al netto dei ricorsi Legge Pinto	% Ricorsi Legge Pinto / Totale Ricorsi
2010	467	0	467	0,00
2011	502	5	497	1,00
2012	499	56	443	11,22
2013	675	193	482	28,59
2014	935	477	458	51,02
2015	1082	662	420	61,18
2016	625	173	452	27,68
2017	617	151	466	24,47
2018	583	75	508	12,86
2019	579	56	523	9,67
2020	549	74	475	13,48
2021	595	61	534	10,25
2022	635	65	570	10,24
2023	566	89	477	15,72
2024	567	56	511	9,88
2025	495	5	490	1,01



TAB. 10**RICORSI DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO**

ANNO	RICORSI INTROITATI	TOTALE DEFINITI	DI CUI DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO	RICORSI DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO %
2010	467	1136	32	6,80
2011	502	1287	107	21,30
2012	499	1343	128	25,60
2013	675	1172	149	22,00
2014	935	1125	167	17,80
2015	1082	935	94	8,60
2016	625	1221	138	22,00
2017	617	819	170	27,50
2018	583	813	158	27,10
2019	579	836	238	41,10
2020	549	725	208	37,88
2021	595	790	258	43,36
2022	635	757	308	48,50
2023	566	660	302	53,35
2024	567	574	298	52,55
2025	495	521	265	52,41



TAB. 11

**RICORSI DEPOSITATI-DEFINITI
IN RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE RESIDENTE
TASSO DI LITIGIOSITA'**


ANNO	Ricorsi pervenuti	Ricorsi definiti	Ricorsi pendenti a fine anno	Popolazione residente	Tasso di litigiosità
2011	502	1287	3421	587.517	8,54
2012	499	1343	2595	577.562	8,64
2013	675	1172	2036	576.194	11,71
2014	935	1125	1974	578.391	16,17
2015	1082	935	2132	576.619	18,76
2016	625	1221	1518	573.694	10,89
2017	617	819	1381	570.365	10,82
2018	583	813	1091	567.118	10,28
2019	579	836	834	562.869	10,29
2020	549	725	691	553.254	9,92
2021	595	790	502	545.130	10,91
2022	635	757	388	541.168	11,73
2023	566	660	303	537.577	10,53
2024	567	574	312	533.233	10,63
2025	495	521	292	530.004	9,34

Tasso di litigiosità: Numero di ricorsi pervenuti per 10,000 abitanti


TAB. 12

STIMA DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO

ANNO	Ricorsi depositati	Ricorsi definiti	Ricorsi pendenti	clearance rate (1)	disposition time (2)
1973	143		143		
1974	146	64	225	44	1283
1975	246	104	367	42	1288
1976	321	121	567	38	1710
1977	330	230	667	70	1058
1978	425	252	840	59	1216
1979	483	352	971	73	1006
1980	373	289	1055	77	1332
1981	426	385	1096	90	1039
1982	460	282	1274	61	1648
1983	505	350	1429	69	1490
1984	560	451	1538	81	1244
1985	736	535	1740	73	1187
1986	783	532	1991	68	1366
1987	767	512	2246	67	1601
1988	1186	345	3087	29	3265
1989	961	597	3451	62	2109
1990	983	339	4095	34	4409
1991	900	496	4499	55	3310
1992	1028	510	5017	50	3590
1993	1242	459	5800	37	4612
1994	1304	438	6666	34	5555
1995	1028	503	7191	49	5218
1996	999	386	7804	39	7379
1997	856	407	8253	48	7401
1998	841	474	8620	56	6637
1999	803	832	8591	104	3768
2000	812	785	8618	97	4007
2001	589	885	8322	150	3432
2002	594	1071	7845	180	2673
2003	608	1080	7373	178	2491
2004	644	877	7140	136	2971
2005	619	1063	6696	172	2299
2006	565	961	6300	170	2392
2007	621	1013	5908	163	2128
2008	589	1048	5449	178	1897
2009	574	1100	4923	192	1633
2010	467	1136	4317	243	1387
2011	502	1287	3421	256	970
2012	499	1343	2595	269	705
2013	675	1172	2036	174	634
2014	935	1125	1974	120	640
2015	1082	935	2132	86	832
2016	625	1221	1518	195	453
2017	617	819	1381	133	615
2018	583	813	1091	139	489
2019	579	836	834	144	364
2020	549	725	691	132	347
2021	595	790	502	133	231
2022	635	757	377	119	181
2023	566	660	303	117	167
2024	567	574	312	101	198
2025	495	521	292	105	204



(1) rapporto percentuale tra i ricorsi definiti e quelli presentati; dà un'indicazione della capacità di smaltimento dell'ufficio. 100 indica che in un anno il TAR ha la capacità di definire tutti i ricorsi che sono iscritti in un anno (senza tuttavia considerare le pendenze).



(2) rapporto tra i ricorsi pendenti e quelli definiti in un anno, moltiplicato per 365; esprime, in giorni, una stima del tempo necessario per esaurire lo stock di ricorsi pendenti presso il TAR. 365 significa che i ricorsi pendenti alla fine dell'anno possono essere definiti in 365 giorni (senza tuttavia considerare le sopravvenienze).

TAB. 13

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO SU PROVVEDIMENTI TAR

ANNO	Decisioni del CdS su sentenze TAR	di cui con esito RESPINGE	di cui altri esiti	di cui con esito ACCOGLIE	Totale Sentenze TAR	Sentenze TAR riformate in appello
2017	114	57%	21%	22%	699	3,6%
2018	132	37%	21%	42%	712	7,8%
2019	167	39%	19%	42%	708	9,9%
2020	112	54%	21%	25%	622	4,5%
2021	172	52%	25%	23%	736	5,4%
2022	183	49%	23%	28%	723	7,2%
2023	142	54%	19%	27%	617	6,3%
2024	224	51%	24%	25%	540	10%
2025	242	38%	36%	25%	475	13%


ANNO	Decisioni del CdS su ORDINANZE TAR	di cui con esito RESPINGE	di cui altri esiti	di cui con esito ACCOGLIE	Totale Ordinanze Collegiali TAR	Ordinanze Collegiali TAR riformate in appello
2017	14	65%	14%	21%	239	1,2%
2018	5	40%	20%	40%	202	1,0%
2019	13	46%	23%	31%	347	1,2%
2020	47	60%	4%	36%	371	4,6%
2021	46	48%	13%	39%	324	5,5%
2022	24	58%	17%	25%	289	2,0%
2023	25	60%		40%	220	4,5%
2024	23	30%	13%	57%	240	5%
2025	19	37%	26%	37%	214	3.3%

ANNO	Sentenze e Ordinanze TAR riformate in appello %
2017	3,0%
2018	6,3%
2019	7,0%
2020	4,5%
2021	5,4%
2022	5,7%
2023	5,8%
2024	8,8%
2025	9,8%


Tab. 14

ISTANZE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ANNI 2011 - 2025



ESITI



TAB. 15

IL TAR BASILICATA DAL 1973 AL 2025

Anno	Ricorsi depositati	Sentenze pubblicate (*)	Ordinanze disospensione (*)	Ordinanze collegiali	Ordinanze presidenziali	Ricorsi definiti nell'anno	Ricorsi pendenti al 31.12.	Magistrati in servizio
1973	143						143	STOLFI dal 28 maggio
1974	146	64	33	8	4	64	225	STOLFI PERRICONE dal 3 gennaio FINATI dal 21 giugno MAGLIULO dal 21 novembre
1975	246	111	78	33	4	104	367	SARDO STOLFI PERRICONE fino al 1° gennaio FINATI MAGLIULO
1976	321	170	77	7	1	121	567	SARDO STOLFI FINATI MAGLIULO
1977	330	288	75	4	-	230	667	FORTUNATO dal 1° gennaio STOLFI FINATI MAGLIULO BORIONI dal 10 ottobre
1978	425	304	119	1	2	252	840	FORTUNATO STOLFI FINATI MAGLIULO fino al 1° gennaio BORIONI fino al 30 settembre RESTAINO dal 2 novembre
1979	483	393	100	5	1	352	971	FORTUNATO CUONZO STOLFI FINATI RESTAINO POZZI dal 1° settembre
1980	373	359	74	9	2	289	1.055	CUONZO STOLFI FINATI RESTAINO POZZI
1981	426	443	113	12	5	385	1.096	CUONZO STOLFI FINATI POZZI RESTAINO fino all'1.11 PERRELLI dal 2 novembre
								CUONZO fino a febbraio DELFINO dal 1° marzo

1982	460	340	120	2	2	282	1.274	STOLFI FINATI POZZI PERRELLI
1983	505	403	146	4	8	350	1.429	DELFINO STOLFI FINATI POZZI fino al 1° febbraio PERRELLI ESPOSITO dal 1° febbraio
1984	560	456	148	9	7	451	1.538	DELFINO FINATI fino al 15 novembre PERRELLI ESPOSITO fino al 16 novembre CASTIELLO dal 16 novembre PATRONI GRIFFI dal 16 novembre
1985	736	604	286	7	3	534	1.740	DELFINO PERRELLI fino al 14.11.85 CASTIELLO PATRONI GRIFFI DELL'UTRI
1986	783	510	432	5	2	532	1.991	DELFINO CASTIELLO PATRONI GRIFFI fino al 9.9.86 DELL'UTRI
1987	767	512	399	8	4	512	2.246	DELFINO CASTIELLO DELL'UTRI fino al 15 novembre VENTRE dal 16 novembre ANTONELLI dal 16 novembre
1988	1.186	320	398	10	7	345	3.087	DELFINO CASTIELLO fino al 31 ottobre VENTRE fino al 31 ottobre ANTONELLI fino al 31 ottobre FERONE dal 1° novembre FORTUNATO dal 1° novembre DONADONO dal 1° novembre
1989	961	565	568	16	3	597	3.451	DELFINO FERONE FORTUNATO DONADONO
1990	983	305	452	27	204	339	4.095	DELFINO fino al 14 ottobre FERONE FORTUNATO DONADONO
1991	900	518	500	35	3	496	4.499	ADOBBATI dal 25 febbraio fino al 7 dicembre

								<i>FERONE fino al 1° febbraio</i> <i>FORTUNATO</i> <i>DONADONO</i> <i>TERRACCIANO dal 1° febbraio</i> <i>PENNETTI dal 1° febbraio</i> <i>VENTRE dal 1° febbraio</i>
1992	1.028	479	600	19	1	510	5.017	<i>VENTURA dal 1° marzo</i> <i>VENTRE</i> <i>FORTUNATO fino al 17 dicembre</i> <i>DONADONO fino al 1° febbraio</i> <i>TERRACCIANO fino al 1° febbraio</i> <i>PENNETTI</i> <i>CARPENTIERI dal 1° febbraio</i>
1993	1.242	452	654	43	16	459	5.800	<i>VENTURA fino al 26 febbraio</i> <i>GENTILE dal 1° settembre</i> <i>VENTRE</i> <i>PENNETTI</i> <i>CARPENTIERI fino al 1° febbraio</i> <i>BUSCICCHIO dal 1° febbraio</i>
1994	1.304	460	787	75	9	438	6.666	<i>GENTILE</i> <i>VENTRE</i> <i>PENNETTI</i> <i>BUSCICCHIO</i>
1995	1.028	603	494	59	12	503	7.191	<i>GENTILE</i> <i>VENTRE fino al 5 luglio</i> <i>PENNETTI</i> <i>BUSCICCHIO</i>
1996	999	373	561	55	6	386	7.804	<i>GENTILE fino al 31 agosto</i> <i>PERRICONE dal 2 dicembre</i> <i>PENNETTI</i> <i>BUSCICCHIO</i>
1997	856	432	516	21	13	407	8.253	<i>PERRICONE</i> <i>PENNETTI</i> <i>BUSCICCHIO</i>
1998	841	503	472	26	30	474	8.620	<i>PERRICONE</i> <i>PENNETTI</i> <i>BUSCICCHIO</i> <i>FERRARI dal 2 febbraio</i> <i>FORTUNATO dal 2 ottobre</i>
1999	803	804	445	16	8	832	8.591	<i>PERRICONE</i> <i>FORTUNATO</i> <i>PENNETTI</i> <i>BUSCICCHIO</i> <i>FERRARI</i>
								<i>PERRICONE</i> <i>FORTUNATO</i>

2000	812	835	461	43	5	785	8.618	PENNETTI BUSICCHIO FERRARI
2001	589	965	361	68	40	885	8.322	PERRICONE fino a luglio CAMOZZI dal 1° ottobre FORTUNATO fuori ruolo dal 21 giugno PENNETTI BUSICCHIO FERRARI
2002	594	1.048	384	70	2	1.071	7.845	CAMOZZI FORTUNATO (fuori ruolo) PENNETTI BUSICCHIO FERRARI
2003	608	1.057	391	80	4	1.080	7.373	CAMOZZI PENNETTI BUSICCHIO FERRARI
2004	644	845	404	84	3	877	7.140	CAMOZZI PENNETTI BUSICCHIO FERRARI fino al 31.12.2004
2005	619	1.050	482	69	5	1.063	6.696	CAMOZZI PENNETTI BUSICCHIO MASTRANTUONO dall'1.1.2005
2006	565	950	430	70	1	961	6.300	CAMOZZI PENNETTI BUSICCHIO MASTRANTUONO
2007	621	1.006	396	105	1	1.013	5.908	CAMOZZI PENNETTI BUSICCHIO MASTRANTUONO
2008	589	1.034	403	201	1	1.048	5.449	CAMOZZI PENNETTI BUSICCHIO fino al 30 nov. MASTRANTUONO
2009	574	1.102	447	93	18	1.100	4.923	CAMOZZI PENNETTI MASTRANTUONO DI CESARE dal 2 febbraio
2010	467	1.154	360	67	9	1.136	4.317	CAMOZZI fino al 1° nov. PERRELLI dal 28 dicembre FERONE dal 1° gennaio PENNETTI MASTRANTUONO DI CESARE

2011	502	1.297	236	56	4	1.287	3.421	PERRELLI FERONE PENNETTI MASTRANTUONO DI CESARE
2012	499	1.322	204	81	12	1.343	2.595	PERRELLI FERONE PENNETTI MASTRANTUONO DI CESARE
2013	675	1.117	232	118	27	1.172	2.036	PERRELLI FERONE PENNETTI MASTRANTUONO DI CESARE
2014	935	1.044	154	115	42	1.125	1.974	PERRELLI FERONE fino al 19 giugno PENNETTI MASTRANTUONO DI CESARE fino al 14 febbraio NAPPI dal 15 gennaio
2015	1.082	911	176	90	12	935	2.132	PERRELLI fino al 27 genn. RIGGIO dal 6 febbraio al 31 ottobre CARUSO dal 10 dicembre MASTRANTUONO PENNETTI fino al 22 marzo NAPPI
2016	625	1.175	166	116	8	1.221	1.518	CARUSO MASTRANTUONO NAPPI
2017	617	777	119	120	22	819	1.381	CARUSO MASTRANTUONO NAPPI
2018	583	774	144	104	6	813	1.091	CARUSO MASTRANTUONO NAPPI MARIANO dal 1° marzo
2019	579	765	208	193	59	836	834	CARUSO fino al 8 luglio DONADONO dal 7 agosto MASTRANTUONO NAPPI MARIANO

(*) dal 21 luglio 2000 e sino al 2019 tra le sentenze pubblicate e le ordinanze di sospensione sono compresi nel numero, rispettivamente, i decreti decisori e le sentenze brevi per le prime, i decreti cautelari per le seconde.



Anno	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE/ DECRETI COLLEGIALI	DECRETI DECISORI	ORDINANZE/ DECRETI CAUTELARI	ORDINANZE COLLEGIALI	PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
2020	549	723	32	286	180	99	725	691	DONADONO MASTRANTUONO NAPPI MARIANO
2021	595	743	54	222	145	132	790	502	DONADONO MASTRANTUONO NAPPI MARIANO
2022	635	732	22	186	139	77	757	388	DONADONO MASTRANTUONO NAPPI MARIANO
2023	566	650	31	171	101	25	660	303	DONADONO MASTRANTUONO NAPPI MARIANO

2024	567(**)	547	17	152	125	39	574(**)	312	DONADONO MASTRANTUONO NAPPI MARIANO
Anno	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE /SENTENZE BREVI	DECRETI DECISORI	ORDINANZE/ DECRETI CAUTELARI	ORDINANZE/DEC RETI COLLEGIALI	PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
2025	495	478	25	136	119	24	521	292	DONADONO fino al 7 luglio SANTOLERI dall'8 luglio MASTRANTUONO NAPPI MARIANO

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto Riapoloativo - Anno 2025

Sede	Ricorsi definiti					Ricorsi pendenti al 31.12.2024	Ricorsi pervenuti *	Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2025	% Abbattimento / Accumulo arretrato
	con sent.	con sent. breve con dec. decis.	con altri provv. d	con sent. breve con dec. decis.	con altri provv. d					
PARABRUZZO LINDUSA	1.013	463	41	17	21	631	542	1.119	10,5%	
PARABRUZZO PESCARA - Sezione 4	930	432	26	24	21	619	503	1.076	15,7%	
PARABRUZZO POTENZA	312	432	46	25	18	495	521	292	-6,4%	
PARCALABRIA CATANZARO	3.363	1.791	176	121	125	1.791	1.709	3.528	4,5%	
PARCALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez. 1	987	608	35	17	111	736	771	1.036	5,0%	
PARCAMPANIA NAPOLI	9.852	7.337	958	254	167	7.337	10.277	20.277	4,3%	
PARCAMPANIA SALERNO - Sez. 1	1.587	1.357	581	113	64	2.141	2.115	1.648	3,2%	
PARCAMPANIA ROMAGNA BOLOGNA	2.160	1.979	199	195	22	1.979	1.926	2.331	7,9%	
PARCAMPANIA ROMAGNA PARMA - Sez. 1	579	511	40	113	11	778	675	683	18,0%	
PARFRUJIA VENEZIA VENEZIA	305	486	139	8	6	708	639	364	19,3%	
PARFRUJIA VENEZIA TREVISE	2.384	767	131	152	71	1.114	1.121	2.390	0,3%	
PARLAZIO ROMA	28.717	17.465	2.136	1.902	656	15.951	22.159	22.467	-21,8%	
PARLIGUA GENOVA	1.481	1.283	35	147	18	1.492	1.483	1.496	1,0%	
PARLIGUA BRESCIA - Sez. 1	1.684	775	264	13	18	1.600	1.070	2.232	32,3%	
PARLOMBARDIA MILANO	5.760	3.203	498	164	105	5.237	3.970	7.063	22,6%	
PARMARCHE ANCONA	1.362	840	68	166	33	955	1.107	1.242	-8,8%	
PARMOLISE CAMPOBASSO	555	335	42	68	31	416	476	544	-2,0%	
PARPIEMONTE TORINO	2.859	3.124	130	166	27	3.620	3.447	3.099	8,4%	
PARPUGLIA BARI	3.127	1.118	174	311	43	2.094	1.646	3.644	16,3%	
PARPUGLIA LECCE - Sez. 1	3.333	1.065	88	127	37	1.419	1.317	3.483	4,3%	
PARSARDEGNA CAGLIARI	1.623	1.004	77	185	12	1.279	1.278	1.630	0,4%	
PARSICILIA CATANIA - Sez. 1	2.632	2.835	341	177	148	2.835	3.361	2.210	-16,0%	
PARSICILIA PALERMO	2.501	2.089	220	52	194	2.509	2.555	2.599	3,9%	
PARTOGGIANA FIRENZE	3.954	2.091	119	350	26	3.815	2.586	5.193	31,3%	
PARTRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. 1	203	278	12	11	3	264	304	163	-19,7%	
PARTRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	95	143	39	4	5	184	191	91	-4,2%	
PARVALLE D'AGOSTA PERUGIA	1.281	540	91	11	16	559	658	1.216	-5,1%	
PARVALLE D'AGOSTA AOSTA	34	48	4	1	-	63	53	44	29,4%	
PARVENETO VENEZIA	2.187	1.018	365	53	33	2.629	2.269	2.588	18,3%	
Totale	86.871	53.409	7.075	4.897	2.042	65.310	67.421	85.748	-2,3%	



* Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattasi di doppi inviti)

Composizione percentuale ricorsi introdotti per macrocategorie - Anno 2025

Sede	Metriche																						
	Critici	Urgenti	Stronchi	Aperti	Attivi	Stati pubblica	Incarichi	Incarichi	Impugnati	Pubblico impiego	Comuni	Aziende	Professioni e mestieri	Società pubblica	Interdizioni Annullate	Comuni e Province	Aziende e Concessioni	Servizi Pubblici	Attività indipendenti	Deviazioni patrimoniali	Esecuzione giudiziaria	Altri	Totale
CONSIGLIO DI STATO	16,1	1,9	4,4	8,3	5,7	2,7	1,6	2,5	4,0	1,5	4,3	1,7	0,6	1,4	1,6	2,0	1,3	1,8	2,3	4,9	0,5	30,0	100
ZINBILLO (DIREZIONE AMMINISTRATIVA E LEGALE)	42,6	2,3	2,3	2,8	2,8	6,0	3,4	1,2	0,2	0,0	0,5	0,2	0,2	0,7	4,1	3,3	3,2	0,9	0,1	1,3	0,5	21,8	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE	8,4	1,1	3,8	2,3	5,5	2,7	1,9	0,4	26,3	0,3	5,2	6,9	0,8	1,9	0,2	4,2	2,7	2,2	0,1	0,5	1,9	18,5	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	8,6	1,0	7,3	2,6	2,7	1,8	1,5	2,1	41,2	1,8	2,1	2,4	0,1	0,1	0,1	5,7	1,9	0,3	0,2	1,5	0,5	14,7	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	4,2	0,2	0,4	11,1	4,8	10,0	10,2	0,1	0,1	1,4	4,2	4,4	0,1	0,1	0,1	2,0	2,7	4,8	0,8	2,4	8,9	29,0	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	7,6	0,1	4,1	4,5	4,5	9,5	0,7	0,1	75,7	1,6	1,0	1,6	0,2	0,2	5,3	2,0	5,5	1,3	1,1	1,1	4,6	21,2	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	14,7	1,7	12,0	5,3	7,1	2,3	7,4	0,7	20,0	1,7	2,0	1,3	0,2	1,2	3,1	2,4	0,9	1,0	0,1	1,3	6,0	14,0	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	25,9	2,1	2,9	4,3	3,2	6,4	2,5	0,6	8,1	1,1	1,8	1,9	0,6	1,2	0,3	2,5	2,3	1,4	0,1	2,4	2,9	24,4	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	5,3	1,1	12,2	8,6	8,0	5,9	1,4	1,4	40,8	0,7	1,5	1,5	0,2	1,3	0,5	1,0	0,3	0,6	0,1	1,0	1,3	9,5	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	3,6	0,9	12,0	1,0	3,0	0,5	1,2	0,5	53,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	4,0	1,2	0,4	0,3	0,1	0,1	2,2	10,2	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	1,1	1,1	4,5	4,9	3,3	0,6	1,0	1,1	18,7	0,4	3,2	3,3	0,2	2,8	0,1	0,2	1,0	0,6	0,3	3,0	1,8	12,0	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	18,5	0,4	21,0	5,0	2,2	5,9	1,0	4,0	35,7	1,5	1,5	1,3	0,2	2,8	0,4	3,5	2,0	0,4	0,3	2,6	3,3	12,1	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	2,6	0,2	9,8	3,1	6,8	0,7	1,0	3,2	15,8	1,1	4,7	3,8	0,5	0,0	0,1	1,1	0,6	0,5	1,4	1,6	1,0	17,6	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	4,0	1,7	3,7	4,4	3,8	5,5	0,9	0,1	45,5	1,5	0,5	1,3	0,2	0,3	0,1	1,1	1,3	0,4	0,1	3,4	1,7	8,4	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	5,6	4,5	17,4	3,1	2,3	5,1	1,1	0,1	40,2	0,9	0,4	1,1	0,4	1,2	0,5	0,1	1,0	0,9	0,1	3,6	1,0	15,5	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	5,8	1,2	5,3	5,1	2,3	1,5	1,8	0,7	46,2	1,2	0,0	1,9	0,2	1,2	0,3	0,1	0,2	0,8	0,1	2,1	0,1	11,1	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	4,6	2,1	13,5	5,6	4,2	1,1	1,6	0,6	36,4	1,2	1,9	1,7	0,1	1,2	0,2	0,7	0,2	1,8	0,1	1,1	2,2	16,2	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	3,1	0,2	0,1	4,8	0,7	3,5	2,4	0,0	27,8	1,4	4,0	2,4	0,2	1,2	0,7	0,7	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	23,1	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	3,3	0,5	3,5	2,7	2,8	0,6	0,8	0,5	0,2	0,3	0,0	1,0	0,1	0,1	0,1	1,4	1,4	0,4	1,1	0,3	0,2	6,6	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	7,4	0,9	1,8	5,3	4,4	1,7	0,8	0,7	27,6	0,8	3,8	2,3	0,1	1,1	0,8	1,4	1,4	0,4	0,1	2,9	2,1	25,8	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	11,6	2,7	2,3	3,3	8,0	1,7	2,1	0,4	14,3	1,1	2,4	4,1	1,1	2,7	0,7	4,0	0,8	1,5	0,1	6,5	3,7	24,0	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	10,1	1,6	2,1	5,7	4,4	2,5	0,9	0,7	28,0	1,2	2,2	4,4	0,1	0,9	0,1	1,1	2,0	0,4	0,1	3,8	1,3	26,2	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	8,1	0,7	5,1	4,1	4,6	1,3	0,6	0,9	27,5	1,5	1,6	4,9	0,2	2,4	0,3	6,0	1,3	1,6	0,1	3,9	4,0	16,8	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	8,7	1,1	1,0	4,2	3,6	3,6	1,1	0,6	27,5	1,3	4,4	2,9	0,3	1,4	1,8	4,3	1,5	1,5	0,1	3,0	4,0	21,1	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	5,7	2,0	5,7	3,4	2,3	0,4	0,7	0,6	54,1	0,7	1,2	0,9	0,1	2,4	0,1	1,2	0,8	0,8	0,1	5,9	1,7	9,7	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	17,8	11,7	5,7	7,6	13,6	1,1	1,5	0,4	0,1	0,1	5,5	0,9	7,7	0,1	0,1	2,2	0,5	0,1	0,1	6,4	0,4	20,4	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	16,3	3,8	5,4	10,3	3,8	1,6	0,3	0,5	0,1	6,8	8,7	4,9	0,5	4,1	0,1	2,2	0,5	0,1	0,1	3,6	1,8	17,7	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	6,8	4,9	5,4	6,8	4,7	0,1	2,1	1,8	27,1	2,4	1,0	2,5	0,5	4,1	0,1	2,1	1,1	0,2	0,1	6,2	11,2	17,8	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	30,1	1,6	3,2	7,5	4,8	0,1	0,1	0,1	0,1	6,3	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	14,3	3,7	0,1	0,1	0,1	0,1	22,1	100
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONI	7,0	1,5	10,2	4,6	3,4	0,1	1,4	0,1	18,0	1,3	1,7	2,5	0,1	2,7	0,3	2,7	1,3	0,1	0,1	5,9	0,1	14,6	100
Totale	50	12	77	47	44	21	13	10	35,2	1,6	2,9	2,5	0,4	1,6	0,7	2,1	1,2	1,0	0,9	2,2	2,5	22,1	100

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A cura del Cons. Avv. Benedetto Nappi

Componente dell'Ufficio Studi e Formazione

Consiglio di Stato

GIURISDIZIONE e OTTEMPERANZA

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 66 - est. Mastrantuono, pres. Donadono

A fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice ordinario, il giudice amministrativo dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva, non potendo integrare in alcun modo il giudicato del giudice ordinario, ma essendo rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza, passata in giudicato, non potendo espletare quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'esecuzione delle sentenze del giudice Amministrativo, passate in giudicato, nell'ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva, invadendo l'ambito di giurisdizione, riservato al giudice ordinario, perché nelle controversie di diritto privato il giudice amministrativo non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato

T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, sentenza 16/12/2025 n. 572 - est. Mastrantuono, pres. Santoleri

Rientra nella giurisdizione del G.O. una controversia avente ad oggetto la impugnazione in s.g. della deliberazione con la quale il direttore generale di un'Azienda sanitaria ha conferito ad un medico, ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 11, del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ex art. 8 d.lgs. n. 502/1992, l'incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato, nella parte in cui ha contestualmente disposto, nei confronti del professionista sanitario, l'obbligo di aprire lo studio medico

principale in un determinato Comune. Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, pur se costituito in vista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, caratterizzato dal vincolo di parasubordinazione, regolato contrattualmente e disciplinato dalla contrattazione collettiva; le relative controversie appartengono, pertanto, alla giurisdizione del G.O.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 57 – pres. est. Mastrantuono

La verifica di anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 è doverosa allorquando essa abbia riportato punteggi sia per l'offerta tecnica, sia per quella economica superiori ai 4/5 dei punteggi massimi, prestabiliti dalla lex specialis di gara. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nel riesame della valutazione di anomalia, trattandosi di un'attività discrezionale che integra sia elementi tecnici sia considerazioni di opportunità. Un intervento giudiziario è possibile solo in caso di evidente illogicità o errore macroscopico.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 20/05/2025, n. 309 - est. Nappi, pres. Donadono

La commissione giudicatrice ha facoltà di autovincolare la discrezionalità a essa attribuita dai criteri (o elementi) di valutazione stabiliti dal bando di gara con criteri c.d. "motivazionali", oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale in materia di contratti pubblici. In tal senso, si è ritenuta la legittimità dell'utilizzazione di coefficienti intermedi da parte della commissione finanche nel caso in cui la facoltà medesima non sia stata prevista in modo espresso dalla legge di gara (salvo il caso di un espresso divieto), rispondendo tale utilizzazione all'esigenza dell'organo straordinario dell'Amministrazione di effettuare una valutazione più puntuale, utilizzando una scala di valori più articolata; modalità da ritenersi consentita nell'esercizio della discrezionalità tecnica.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 360 - est. Mastrantuono, pres. Donadono

Dal combinato disposto di cui agli artt. 108, comma 9, nella parte in cui prescrive l'obbligo di indicare nell'offerta e economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, e 41, comma 14, terzo periodo, il quale precisa che "resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" del d.lgs. n. 36/2023, si evince che il ribasso può essere applicato anche al costo della manodopera. Nondimeno, è necessario che la congruità di tale ribasso venga adeguatamente dimostrato dalla stessa impresa offerente.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 24/09/2025, n. 440 - est. Mastrantuono, pres. Santoleri

L' omessa dichiarazione di una vicenda pregressa, violativa di una norma civile, penale o amministrativa e che potrebbe mettere in dubbio l'integrità e l'affidabilità di un operatore economico, non può essere sanzionata con l'esclusione automatica dalla gara. Tale concreta valutazione sull'integrità e affidabilità dell'offerente, di tipo discrezionale, spetta in via esclusiva alla stazione appaltante, di talché l'omissione di informazioni ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, può rilevare solo nella misura in cui emerga una concreta incidenza in senso negativo sull'affidabilità dell'operatore economico. La concreta valutazione sull'integrità e affidabilità dell'offerente è quindi da ritenersi rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante nell'ambito delle cd. cause di esclusione non automatiche.

T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, sentenza 23/12/2025 n. 487 - est. Mastrantuono, pres. Santoleri

E' legittima la esclusione di un consorzio stabile da una gara di appalto concernente beni culturali, nel caso in cui: a) il consorzio interessato abbia indicato nella domanda di partecipazione alla gara, come imprese designate, esecutrici dei lavori, esclusivamente due consorziate classificate nella categoria OG2 rispettivamente con le classifiche III bis e III; b) tali imprese essendo classificate nella categoria OG2 rispettivamente con le classifiche III bis e III, non possano, all'evidenza, eseguire interamente i lavori della categoria OG2, classifica V. Il cd. cumulo alla rinfusa ex art. 67, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che consente ai consorzi stabili di partecipare alle gare di appalti, sommando i requisiti di ammissione delle proprie consorziate, anche se

non designate per l'esecuzione dell'appalto, non può essere applicato agli appalti, come quello di cui è causa, concernenti beni culturali, in quanto ai sensi dei vigenti artt. 132 e 133 e allegato II.18 al d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione deve essere direttamente ed interamente posseduta dalle imprese che devono eseguire l'appalto.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 01/11/2025, n. 514 - est. Mariano, pres. Santoleri

In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto e, segnatamente, di appalti di forniture (nella specie, si trattava di kit salviettine per il reprocessing degli endoscopi), deve ritenersi che, nel caso in cui la *lex specialis* preveda l'onere, per i concorrenti, di allegare alla documentazione amministrativa dell'offerta, la "scheda tecnica/relazione tecnica di sintesi/materiale" del prodotto, non può ritenersi illegittima l'aggiudicazione per il fatto che l'operatore economico interessato ha presentato solo un documento contenutisticamente corrispondente alla scheda tecnica richiesta dalla *lex specialis*, ancorché in forma compendiata, recante, tuttavia, sufficienti dati descrittivi riguardanti le caratteristiche del dispositivo in questione e la sua funzionalità. Ciò a più forte ragione, ove il concorrente abbia offerto il prodotto coincidente esattamente con quello tipologicamente richiesto nella procedura di gara; il che, a ben vedere, rende finanche superflua – e, comunque, non decisiva in ottica escludente – l'esigenza stessa di allegazione documentale di cui si fa questione, trattandosi di un onere che deve essere ragionevolmente orientato, dal punto di vista teleologico, a consentire al sedgio di gara la conoscenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto, nell'ottica della formulazione di un eventuale giudizio di equivalenza (di cui, nella specie, in considerazione della peculiare situazione di fatto dianzi esposta, non vi è alcuna necessità)

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 18/11/2025, n. 528 - est. Nappi, pres. Santoleri

L'art. 102 (Impegni dell'operatore economico), comma 1, lett. c) del vigente codice dei contratti pubblici (secondo le stazioni appaltanti, nella documentazione di gara, richiedono agli operatori economici di assumere, tra gli altri, l'impegno a «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato»), all'esito di una lettura sistematica e teleologica delle norme innanzi richiamate - condotta anche valorizzando i principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del codice dei contratti pubblici – non trova applicazione con riguardo al gestore uscente dell'appalto. Nel caso di specie, diversamente, l'aggiudicatario coincide col precedente appaltatore. Laddove, infatti, non vengano in considerazione né una

successione gestoria nel servizio né una differente articolazione dell'organizzazione del lavoro conseguente al subentro di un nuovo operatore, e neppure l'esigenza di verificare, tramite il cennato programma di riassorbimento, le modalità mediante cui attuare l'impegno alla stabilità occupazionale, non sussiste il presupposto che dà la stura alla necessità di acquisizione del progetto di riassorbimento della clausola sociale sulla stabilità occupazionale sicché pretenderne la presentazione costituirebbe un formalismo eccessivo e sproporzionato.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 21/11/2025, n. 530 - est. Nappi, pres. Santoleri

In materia di contratti della P.A., deve ritenersi che, a fronte della mancata pubblicazione, da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica, dei dati relativi ai beni e servizi acquisiti dalle stazioni appaltanti, la revisione dei prezzi debba essere calcolata utilizzando l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato ogni mese dall'ISTAT medesimo, quale parametro generale a cui al momento si deve fare riferimento, atteso che l'appaltatore solo in casi eccezionali può affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma in ogni caso sempre tale da non superare i valori che potrebbe conseguire utilizzando i suddetti parametri.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 537 - est. Mariano, pres. Santoleri

Nel caso in cui la lex specialis di una gara di appalto di lavori, preveda espressamente e testualmente che "Il concorrente dovrà allegare alla relazione tecnica le schede-lavoro riguardanti lavori analoghi espletati nell'ultimo decennio (2014-2024)" e che "Ogni scheda progetto dovrà essere costituita da un massimo complessivo di 2 (due) facciate", ha evidenziato, nella medesima sede, che "Dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo (non conteggiato nel numero massimo di pagine/facciate)", è legittima l'attribuzione del punteggio di "0" relativamente al sub criterio "Qualità delle soluzioni progettuali", all'offerta tecnica di un operatore economico che ha omesso di allegare il certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori pregressi. Trattasi, infatti, di prescrizione della lex specialis che, del tutto inequivocabilmente, stante l'uso del verbo deontico, sancisce la necessità e/o la essenzialità di tale ulteriore produzione documentale, a corredo delle "schede-lavoro", di cui costituisce indispensabile allegato, tant'è che la lex specialis ha cura di precisare che detta certificazione non va conteggiata nel numero massimo delle facciate prescritto per la compilazione delle "schede-lavoro".

SOVVENZIONI E CONTRATTI PUBBLICI

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 367 - est. Mastrantuono, pres. Donadono

Ogni irregolarità nella attività connessa ad un contributo ricevuto dalla Amministrazione comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto mediante l'obbligo di rimborsare gli importi indebitamente percetti; pertanto, quando l'Amministrazione dispone il recupero dei contributi comunitari, illegittimamente incassati, si verte in materia di ripetizione di indebito ex articolo 2033 c.c., con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinaria di 10 anni ex articolo 2946 c.c.

TRASPARENZA E ACCESSO AI DOCUMENTI

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 09/01/2025, n. 19 - est. Nappi, pres. Donadono

In caso di istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto l'ostensione del contratto di appalto e dell'offerta tecnica per la fornitura di beni e servizi, ove i documenti richiesti rechino specifiche e riservate capacità tecniche e gestionali (know how), trova applicazione quanto disposto dal vigente codice dei contratti pubblici all'art. 35, comma 4, lett. a), secondo cui il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In tal senso, l'accesso è legittimamente rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 08/02/2025, n. 96 - est. Mariano, pres. Donadono

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all' articolo 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va

adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall' articolo 60 del Codice della Privacy , approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante, sottesa al diritto di accesso, viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato; tale valutazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 09/04/2025, n. 236 - est. Mastrantuono, pres. Donadono

Gli atti di affidamento di incarichi legali e relative liquidazioni, adottati dai Responsabili di Settore, non possano essere oggetto di istanze d'accesso, formulate dai consiglieri comunali in tale loro veste, ex articolo 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), laddove regolarmente pubblicati, ex articoli 15 comma 1 e 23 lettera b) D.Lgs. n. 33/2013, sull'albo pretorio on-line dell'Ente e, in quanto tali, liberamente accessibili da chiunque. Tanto più, se gli istanti non hanno provato la loro omessa pubblicazione, che di per sé sola, ex articoli 5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013, 2697 comma 1 Codice Civile e 115 comma 1 Codice di Procedura Civile, avrebbe consentito l'azionabilità e la tutela processuale del diritto di accesso civico.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 300 - est. Mastrantuono, pres. Donadono

L'ostensione dei documenti amministrativi va riconosciuta a prescindere dall'utilità che il richiedente ne potrà trarre, in quanto il diritto all'accesso ai documenti amministrativi risulta finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza non solo dei soggetti interessati, titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma anche dei soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi, e comunque risulta strumentale ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

AMBIENTE E INQUINAMENTO

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 550 - est. Mariano, pres. Santoleri

Il criterio cronologico previsto dall'art. 8, co. 1-ter, del dlgs. n. 152/2006, in materia di valutazione ambientale dei progetti relativi ad impianti alimentati da energie rinnovabili ("i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo") va ragionevolmente inteso come un criterio ordinativo che, nell'assicurare la priorità del progetto per primo candidato, non esclude affatto che si realizzi, in ragione di concrete complessità procedurali, di volta in volta rinvenibili, un ordine di conclusione differente rispetto a quello di presentazione delle domande.

BENI PUBBLICI E USO PUBBLICO

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 08/02/2025, n. 99 -Est. Cons. Nappi, pres. Donadono.

Nel caso di specie, si è contestata la legittimità della disciplina del cosiddetto canone unico patrimoniale (CUP), ovvero del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1 commi 816-836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, adottata dalla Provincia di Potenza. In particolare, ha formato oggetto del contendere il se le occupazioni di suolo o sottosuolo pubblico, in dipendenza delle attività di produzione e trasmissione di energia elettrica, rientrassero nella fattispecie normativa riservata all'erogazione di pubblico servizio o alle attività ad essa strumentali.

Questo Tribunale amministrativo, con la cennata decisione, ha ritenuto fondate le censure della ricorrente. In particolare, ai sensi dell'art. art. 5 comma 14-quinquies, lettere a) e b), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2021, n. 215 e in particolare la lettera b) della disposizione appena citata che prevede, appunto, l'applicazione della tariffa minima di € 800,00 euro del canone patrimoniale per l'occupazione permanente del sottosuolo debba applicarsi anche ai soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e, quindi, anche alla società ricorrente.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 154 - est. Mariano, pres. Donadono

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e il suo inquinamento, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex articolo 2727 cod. civ..

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 226 - est. Mastrantuono, pres. Donadono

Affinché si configuri la cd. "dicatio ad patriam", consistente nell'uso di servitù pubblica esercitata da una collettività di persone, è sufficiente il comportamento del proprietario, che, seppure non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, risulti comunque idoneo a manifestare l'intenzione di porre con carattere di continuità il bene a disposizione della collettività, anche mediante l'assenza di sue reazioni al pubblico passaggio pedonale di un numero indifferenziato di persone.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 01/07/2025, n. 391 - est. Mariano, pres. Mastrantuono

La ravvisata grave erroneità dei presupposti che hanno indotto all'assunzione del provvedimento in contestazione è indicativa, in specie, della violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono i limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. Né, in specie, ricorre o è stata comunque provata alcuna delle situazioni di errore scusabile (la sussistenza di contrasti giudiziari, l'incertezza del quadro normativo di riferimento o la complessità della situazione di fatto) che, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 6/9/2018, n. 5228; sez. IV, 7/1/2013, n. 23; sez. V, 31/7/2012, n. 4337), valgono ad escludere la colpevolezza dell'apparato desumibile dall'illegittimità provvedimentoale.

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 60 - est. Nappi, pres. Donadono

Nel processo amministrativo vale la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo; la ratio del su riferito indirizzo si fonda sia sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi. Fattispecie relativa a ricorso finalizzato all'annullamento di due differenti e autonomi provvedimenti di reiezione di istanze di autorizzazione, all'esito di due altrettanto diverse e autonome sequenze procedimentali riferite a ambiti territoriali di competenza di distinte Aziende sanitarie.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 152 - est. Nappi, pres. Donadono

In sede di impugnazione degli esiti di una procedura di evidenza pubblica, il ricorso va dichiarato inammissibile ove l'impresa ricorrente sia stata esclusa anteriormente al provvedimento di aggiudicazione dalla procedura e non abbia impugnato tale decisione espulsiva. L'accertamento della legittimità dell'esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento (qui conseguente alla mancata contestazione della misura espulsiva) rende il medesimo carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione: l'accoglimento del motivo di gravame rivolto a tali atti comporterebbe, infatti, la mera ripetizione della gara, laddove, però, l'interesse strumentale ad essa può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata (correttamente) esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 187 - est. Nappi, pres. Donadono

La mancata impugnazione di un atto presupposto immediatamente lesivo, rende inammissibile, per originaria carenza di interesse, il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali o esecutivi, sicché l'impugnazione giurisdizionale risulta inammissibile per mancata tempestiva contestazione dell'atto presupposto, cui risale l'effetto lesivo dedotto dal ricorrente.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 215 - est. Mariano, pres. Donadono

Presupposto per l'attivazione del rimedio giurisdizionale di cui agli articoli 31 e 117 cod. proc. amm. è che l'Amministrazione abbia ommesso di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza presentata da un soggetto per la tutela di un interesse proprio, differenziato da quello della generalità degli amministrati, in violazione di un obbligo specifico di provvedere. Tale presupposto non sussiste nel caso di istanza volta a ottenere il ripristino delle canalizzazioni dell'acqua piovana sulla strada di accesso alla propria abitazione, in quanto all'esigenza alla buona conservazione della rete stradale (e al ripristino delle sue condizioni di sicurezza) si raccorda non già una pretesa differenziata e qualificata dei singoli soggetti prossimi allo specifico bene pubblico da mantenere (suscettibile di tradursi in un'azione giudiziaria individuale), bensì ad un interesse generale della collettività, cui corrisponde un mero dovere funzionale (di buona amministrazione) dei competenti soggetti pubblici.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 220 - est. Nappi, pres. Donadono

È rimesso, rispettivamente, all'Amministrazione procedente e all'Autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede di procedimento vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale; la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell'intervento di fatto nel procedimento amministrativo; la legittimazione procedimentale riconosciuta dall' articolo 9, l. 7 agosto 1990, n. 241, ai portatori di interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interessi e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni compiute dall'Amministrazione

nell'ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano vincolare il giudice in ordine all'identificazione dei soggetti che devono necessariamente partecipare al processo.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 29/04/2025, n. 270 - est. Nappi, pres. Donadono

La procura a corredo del ricorso (conferita su foglio separato) deve essere completa dei prescritti requisiti di specialità prescritti dall'art. 40, co. 1, lett. g), cod. proc. amm., segnatamente dell'oggetto del ricorso, della parte resistente, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto, di ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia, conseguendone, in mancanza, l'inidoneità della stessa a radicare lo ius postulandi del difensore. Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l'indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato, non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico "procura alle liti" sia considerata dalle norme tecniche come "apposta in calce" al ricorso.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E AUTOTUTELA

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 20/02/2025, n. 122 - est. Nappi, pres. Donadono

La partecipazione procedimentale assume valore pregnante e indefettibile (alla luce delle innovazioni apportate al testo dell'art. 21-octies, comma 2, dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020) con riguardo all'attività valutativa della P.A. di carattere discrezionale. La conseguenza, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, è quella che, in caso di omissione del preavviso di rigetto, resta inibita all'amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La medesima giurisprudenza ha altresì chiarito che la modifica intervenuta sul citato art. 21-octies, comma 2, attesa la sua natura di norma di carattere processuale, è applicabile ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge di riferimento.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 16/10/2025, n. 482 - est. Mariano, pres. Santoleri

L'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sulla c.d. acquisizione sanante, non contempla un avvio del procedimento ad istanza di parte; deve, tuttavia, ritenersi che il privato possa sollecitare l'Amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che l'Amministrazione stessa abbia l'obbligo di provvedere a riguardo, essendo l'eventuale inerzia della P.A. configurabile quale silenzio-inadempimento, impugnabile di fronte al Giudice amministrativo.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 30/10/2025, n. 511 - est. Mariano, pres. Santoleri

E' illegittimo il provvedimento con il quale il Comune, in forza dei rilievi contenuti in una delibera ANAC, ha annullato in autotutela l'aggiudicazione e, in particolare, l'affidamento, disposto in via diretta, di un incarico professionale di progettazione, nel caso in cui: 1) sia motivato con riferimento al contrasto del medesimo affidamento con il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto di cui all'art. 14, co. 6, del D.lgs. 36/2023, atteso che "la suddivisione della progettazione in più incarichi ha consentito di utilizzare lo strumento dell'affidamento diretto per due degli affidamenti, nonché la procedura negoziata sotto soglia per il terzo affidamento, laddove il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, senz'altro, il superamento delle soglie previste dall'art. 50, comma 1, lett. b) ed e) del codice, con elusione, altresì, della soglia di rilevanza europea"; 2) il provvedimento di secondo grado sia stato adottato in carenza della preventiva comunicazione all'interessato di avvio del procedimento ex art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i; in tal caso, deve ritenersi che l'autotutela sub iudice sia stata indirizzata dalla P.A. comunale precipuamente nei confronti dell'aggiudicazione e non è da ricollegare a valutazioni di opportunità connesse all'esercizio dello ius poenitendi o ad una modificazione della situazione di fatto (profili di cui, invero, non vi è alcuna traccia nel provvedimento), ma, piuttosto chiaramente, al riconoscimento di un vizio di legittimità connotante il pregresso affidamento ab origine. Con ogni effetto in termini di qualificazione giuridica dell'atto e di conseguente individuazione del paradigma normativo di riferimento, da rinvenirsi nell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990; ciò a più forte ragione ove l'Ente comunale non abbia evidenziato ragioni di urgenza potenzialmente in grado di esonerarlo dall'obbligo della suddetta comunicazione

EDILIZIA E TERRITORIO

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 21/01/2025, n. 50 - est. Nappi, pres. Donadono

Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione "atomistica" dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo.

INCOLUMITA' PUBBLICA e ORDINE

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 276 - est. Mariano, pres. Donadono

Ai fini dell'adozione dell'interdittiva, gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale - che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell'impresa a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione.

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, sentenza 05/08/2025, n. 431 - est. Mariano, pres. Santoleri

Ai fini dell'applicazione della misura dell'ammonimento, non è necessario che si sia raggiunta la prova del reato, ma è sufficiente che sia fatto riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, atteso che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili.

Via Rosica, 89, 91
85100 Potenza

Portone d'ingresso del TAR Basilicata (elaborazione grafica Martina Tamburrino)